



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE

Provincia di Piacenza

COPIA

DELIBERAZIONE N.10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016**

L'ANNO duemilasedici ADDI' ventotto

DEL MESE DI aprile ALLE ORE 19:35

NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSIGLIARI. PREVIA OSSERVANZA DELLE MODALITA' E TERMINI PRESCRITTI SONO STATI CONVOCATI A SEDUTA PER OGGI I CONSIGLIERI COMUNALI. ALL'APPELLO RISULTANO :

	Presenti	Assenti
1. FORNASARI GIANPAOLO		P
2. CASTELLINI SIMONE		P
3. PILLA DANIELA		P
4. GUALDANA GUIDO		P
5. GIUPPI SERGIO		P
6. MACCIO' ROBERTO		P
7. MAINI FILIPPO		P
8. GUASTONI LINA		P
9. REPETTI VINCENZO		P
10. BONGIORNI MATTEO		P
11. DEMAROSI PIETRO		A
<i>Totale</i>	10	1

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STANCAPIANO LUCIANA.

Accertata la validità della seduta il DOTT. FORNASARI GIANPAOLO, in qualità di SINDACO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il CONSIGLIO a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il sindaco illustra la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Giunta esercita attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e che tale attività si esplica sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla competenza consiliare;

PRESO ATTO CHE con il comma 639 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) - decorrenza dal 1 gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la precedente deliberazione di G.C. n. 32 del 13.04.2016 ad oggetto "Determinazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) – Conferma aliquote per l'anno 2016;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 22 del 18.06.2014;

TENUTO CONTO del rispetto di quanto stabilito con il co. 26 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016, n. 208 del 28.12.2015, che prevede:

"al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica" la sospensione per l'anno 2016 dell'efficacia . . . delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti . . . agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO l'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (n. 208 del 28/12/15) che stabilisce le seguenti riduzioni ed esenzioni:

- Comma 10, lettera b) – Riduzione del 50% della base imponibile TASI (si rammenta che ai sensi del co. 675 – art. 1 della L. 27/12/13 n. 147, la base imponibile TASI è la stessa dell'IMU) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale.



La stessa norma prevede le seguenti ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione:

- che il contratto sia registrato
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia
- che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

- **Comma 14, lettere a) e b). Modificando l'art. 1, co. 639 e 669 della L. 147/2013, esclude dalla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;**
- Comma 14, lettera d). Modifica il comma 681 della L. 147/'13 stabilendo che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, il possessore versi la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento in vigore nel 2015;
- Commi 21, 22, 23 e 24 - A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati). La norma avrà notevoli ripercussioni sul gettito TASI degli immobili di categoria catastale D;
- Comma 53 – La TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, sarà ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/98;

TENUTO CONTO CHE sia dalla lettura della relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2016 che da incontri regionali con ANCI ed IFEL, emerge che le somme stanziare a ristoro del mancato gettito, conseguente all'introduzione delle riduzioni ed esenzioni di cui sopra, non sarà integrale, in quanto non vi sono elementi certi a supporto delle stime effettuate;

CHE, considerato quanto sopra esposto ed al fine di consentire il mantenimento degli equilibri di bilancio, anche in considerazione del blocco delle aliquote dei tributi locali, è necessario confermare per l'anno 2016 le stesse aliquote TASI dell'anno 2015;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno in data 01.03.2016, art. 1, con il quale è stato differito al 30.04.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;

CONSIDERATO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.



- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

RITENUTO di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2016:

SERVIZIO	PREVISIONE 2016
Servizi Anagrafici	€ 39.000,00
Polizia Locale	€40.000,00
Viabilità, verde pubblico, protezione civile e servizi connessi	€ 165.000,00
Illuminazione pubblica	€ 65.000,00
Servizi cimiteriali	€9.000,00
Gestione Biblioteca	€ 13.000,00
Quota gestione Canile	€ 13.000,00
TOTALE	€ 344.000,00



RITENUTO di confermare le seguenti aliquote TASI per l'anno 2016:

- a) aliquota TASI ordinaria nella misura del 0,25 punti percentuali per:
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
- c) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per tutti gli altri fabbricati non inclusi nei punti precedenti e le aree edificabili;
- d) aliquota TASI nella misura di 0,2 punti percentuali per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota Imu del 0,4%;
- e) aliquota TASI ridotta nella misura di 0,00 punti percentuali per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5 in quanto assoggettati ad aliquota Imu del 1,06%;

RITENUTO opportuno stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare o l'area edificabile sia occupata o detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile, l'occupante o l'affittuario versi la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto e che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile corrisponda la restante parte;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal Comune per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, seguendo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili", approvato con atto CC n. 22 del 18/06/2014, immediatamente eseguibile;

VISTO il vigente "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali", approvato con atto C.C. n. 48 del 28/11/2013, immediatamente eseguibile;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-contabile reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPERITA votazione in forma palese con il seguente risultato:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Astenuti n. //

Voti favorevoli n. 8

Voti Contrari n. 2 (Bongiorni e Repetti)

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO del rispetto di quanto stabilito con il co. 26 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016, n. 208 del 28.12.2015, che prevede:

“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica” la sospensione per l'anno 2016 dell'efficacia . . . delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti . . . agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

2. DI INDIVIDUARE come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

SERVIZIO	PREVISIONE 2016
Servizi Anagrafici	€ 39.600,00
Polizia Locale	€40.000,00
Viabilità, verde pubblico, protezione civile e servizi connessi	€ 165.000,00
Illuminazione pubblica	€ 65.000,00
Servizi cimiteriali	€9.000,00
Gestione Biblioteca	€ 13.000,00
Quota gestione Canile	€ 13.000,00
TOTALE	€ 344.000,00

3. DI CONFERMARE per l'annualità 2016 le aliquote da applicare al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) come di seguito indicate:

- a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
- c) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per tutti gli altri fabbricati diversi da quelli nei punti precedenti e le aree edificabili;
- d) aliquota TASI nella misura di 0,2 punti percentuali per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota Imu del 0,4%;
- e) aliquota TASI ridotta nella misura di 0,00 punti percentuali per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5 in quanto assoggettati ad aliquota Imu del 1,06%;



4. **DI ESENTARE** dal pagamento della Tasi, come stabilito dal comma 14, lettere a) e b) di modifica dell'art. 1, co. 639 e 669 della L. 147/'13, gli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
5. **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;
6. **DI CONFERMARE** che, nel caso in cui l'unità immobiliare o l'area edificabile sia occupata o detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile, l'occupante o l'affittuario versi la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto e che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile corrisponda la restante parte;
7. **DI TRASMETTERE** copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 10
Votanti n. 10
Astenuiti n. //
Voti favorevoli n. 10
Voti Contrari n. //

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE
Provincia di Piacenza

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO
2016**

Parere del Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 49 co.1° del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere Favorevole

PIANELLO V.T., 16-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA Tiziana Perina

Parere del Responsabile di Ragioneria

Ai sensi dell'art. 49 co.1° del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere Favorevole

PIANELLO V.T., 16-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to DOTT.SSA Tiziana Perina

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to DOTT. GIANPAOLO FORNASARI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La suesata deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U.E.L. n.267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

- o Comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 135, comma 2, T.U.E.L. n. 267/00

Pianello Val Tidone, - 3 MAG 2016

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO

Copia conforme all'originale composta da n° 9 fogli, in carta libera per uso amministrativo

- 3 MAG 2016



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il 28-04-2016 eseguibile;

perché dichiarata immediatamente

Pianello Val Tidone, - 3 MAG 2016

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO